

ENTI NON COMMERCIALI

Ancora sulla disciplina Iva applicabile ai corsi sportivi

di Guido Martinelli

Già avevamo affrontato il tema della **disciplina iva** applicabile ai corrispettivi riscossi da associazioni e società sportive dilettantistiche (all'epoca necessariamente non lucrative) per l'erogazione di **servizi sportivi** ([Le quote dei corsi sportivi: esenti o escluse da Iva – Parte I° e II°](#)).

Dobbiamo tornare oggi sul tema alla luce di due **pronunciamenti giurisprudenziali** che hanno confermato il contenuto di quanto allora riportato ma che sembra essere, stante i contenziosi in esame, ancora oggetto di **incertezze interpretative**.

In sintesi, il nostro ordinamento, all'[articolo 10, comma 1, n. 20, D.P.R. 633/1972](#), ha previsto l'**esenzione** dall'**Iva** per “**le prestazioni educative** dell'infanzia e della gioventù e quelle **didattiche** di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, **rese da istituti o scuole** riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da **Onlus** (...”).

La citata disposizione subordina il beneficio dell'**esenzione** al verificarsi dei seguenti **presupposti**, uno di carattere **oggettivo** e l'altro **soggettivo**:

1. le **prestazioni** devono essere **di natura educativa** dell'infanzia e della gioventù o **didattica**;
2. le prestazioni in argomento devono essere **rese da istituti o scuole** riconosciute da pubbliche amministrazioni.

Il legislatore ha voluto riconoscere l'**esenzione Iva** non a tutti i soggetti che svolgono attività didattica, ma esclusivamente a quei soggetti che, sulla base dei **requisiti** posseduti (quali l'idoneità professionale dei docenti, l'efficienza delle strutture e del materiale didattico, ecc.), sono in grado di offrire prestazioni didattiche aventi finalità simili a quelle erogate dagli **organismi di diritto pubblico**.

In passato **la prassi amministrativa** era stata **costante** nel ritenere che **le Federazioni sportive**, in quanto organismi di diritto pubblico (vedi, tra le ultime, [TAR Lazio, Sez. I ter, sentenza n. 4100 del 13.04.2018](#)) fossero deputate a riconoscere espressamente le “**scuole di sport**” delle proprie associazioni e società affiliate così **riconoscendo loro la possibilità di applicare la citata disciplina di esenzione Iva** (risoluzione 525996/1973; risoluzione 361488/1977; risoluzione 362614/1977; risoluzione 360751/1978; risoluzione 361426/1978; risoluzione 551/1993; risoluzione 205/E/2002. risoluzione 382/E/2008).

Tutto quanto premesso, soffermiamoci quindi sul **primo** dei due richiamati chiarimenti giurisprudenziali.

La Suprema Corte di Cassazione, con l'[**ordinanza n. 12698 del 19.05.2017**](#), per quanto di interesse ai fini della nostra analisi, ha affermato, richiamando un precedente principio ([**sentenza n. 8623 del 30/05/2012**](#)) che: *“i compensi percepiti da una associazione sportiva a fronte dell’attività didattica svolta sono esenti da Iva soltanto se tale attività è stata formalmente riconosciuta dagli organi della P.A. competenti nel settore, oppure da organismi da essa vigilati come le Federazioni sportive”*.

A questo punto, la possibilità per le **associazioni** e **società sportive dilettantistiche** (in quest’ultimo caso, una volta che siano a regime, si ritiene sia per le **lucrative** che per le **non**), di beneficiare dell’**esenzione Iva** dovrebbe apparire pacifica, anche per il **conforme orientamento assunto a livello comunitario** (basti fare riferimento, in materia, alla posizione assunta dall’Avvocato generale nella causa **The English Bridge Union - causa C-90/16** – che ha qualificato l’applicazione della esenzione da iva per i servizi sportivi, laddove sussistano i presupposti di cui all’[**articolo 132 direttiva 2006/112/CE § 1 lett.\) m**](#)), come un **obbligo** per gli stati membri e non una facoltà).

Così non lo è stato, invece, per l’Agenzia delle entrate di Udine che aveva appellato una decisione della competente commissione provinciale sul presupposto che: *“i primi giudici avessero erroneamente interpretato il senso dell’articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972 poiché esso, come chiaramente indicato da risoluzioni e direttive della CEE e illustrato da circolari ministeriali, avrebbe avuto un ambito di applicazione molto più ristretto, rivolgendosi a istituti e scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni, circostanza non riscontrabile in capo alla società ricorrente”*.

Con grande puntualità e precisione il **giudice di appello** ([**CTR Trieste, sentenza n. 77 del 27.03.2018**](#)) richiamata la giurisprudenza di Cassazione sopra illustrata, dato atto della circostanza non contestata che la contribuente fosse regolarmente **affiliata alla Federazione Italiana Nuoto**, riconosciuta dal **Coni** e che avesse regolarmente applicato: *“per la determinazione dell’imposta il metodo c.d. **pro rata** di cui all’articolo 19 comma 5 del d.p.r. 633 del 1972 limitando così l’esenzione di cui usufruisce soltanto all’iva e per l’attività strettamente di promozione ed insegnamento di discipline svolto nell’ambito di quelle seguite dalla Federazione Italiana Nuoto”*, ha confermato la sentenza di primo grado e ha condannato l’Ufficio alla rifusione delle spese del giudizio.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

SPORT E TERZO SETTORE. COSA CAMBIA?

[Scopri le sedi in programmazione >](#)